

Quanto fin qui evidenziato dimostra che LOTITO, CARRARO e BERGAMO, ciascuno con le rispettive condotte, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell'incontro LAZIO – BRESCIA del 2.2.2005.

D'altra parte, nella vicenda in esame, MAZZINI risulta intervenuto solo successivamente alla gara, con il duplice intento di accertarsi dell'effettivo intervento pro LAZIO e di assicurare concretamente l'appoggio alla stessa per le partite successive. È, dunque, incontestabile che il medesimo Vice Presidente fosse pienamente a conoscenza delle condotte in discorso.

Quanto alla posizione dell'arbitro TOMBOLINI, questa deve essere valutata alla luce di due dati fondamentali: da una parte, è pienamente provato il suo avvicinamento ed 'indottrinamento' da parte di BERGAMO, come risulta anche dai colloqui intercorsi fra i due successivamente alla gara; dall'altra, invece, non sembra dimostrabile la sua adesione alla proposta di favorire la LAZIO, come sopra ricostruita, anche alla luce delle perplessità espresse dai partecipi all'illecito sportivo e del tipo di direzione di gara che aveva provocato vibrante proteste da parte della società ospitante. Ritiene, inoltre, l'Ufficio che la valutazione della posizione specifica dell'arbitro TOMBOLINI potrà essere compiutamente effettuata all'esito dell'ulteriore istruttoria resa opportuna dalla circostanza che, fino ad oggi, il predetto TOMBOLINI non risulta esser stato sentito né dinanzi all'Ufficio Indagini né dinanzi all'A.G.O.

Da quanto sopra esposto discende che Claudio LOTITO, Franco CARRARO e Paolo BERGAMO, con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara LAZIO – BRESCIA del 2/2/05, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.

Innocenzo MAZZINI ha omesso di informare gli organi competenti di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara LAZIO – BRESCIA del 2/2/05, in violazione dell'art.6, comma 7, del C.G.S..

Dalle condotte rispettivamente poste in essere da LOTITO, da CARRARO e da BERGAMO consegue la responsabilità diretta e presunta della S.S. LAZIO, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S.

3. CHIEVO – LAZIO del 20 febbraio 2005

Dall'esame degli atti acquisiti si rileva che, anche in relazione alla gara in oggetto, sono state poste in essere varie condotte finalizzate alla commissione dell'illecito sportivo

sanzionato dall'art. 6, comma 1, del C.G.S., ed anche in questo caso è risultata accertata la violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S. avendo, alcuni tesserati, omesso le obbligatorie denunce.

In particolare, dall'esame della documentazione acquisita dall'Ufficio Indagini, si rileva che il comportamento tenuto in questa vicenda da Innocenzo MAZZINI, Claudio LOTITO, Paolo BERGAMO, Pier Luigi PAIRETTO e Gianluca ROCCHI è consistito in una serie di atti diretti ad alterare il risultato della partita qui in esame, integrando la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., così come si evince dalle conversazioni in atti e dalle dichiarazioni rese alla Procura di Napoli. Per quanto attiene, invece, a Cosimo Maria FERRI, è emersa la violazione dell'art. 6, comma 7, per omessa informazione.

A sostegno di quanto innanzi, si richiama il contenuto di alcune telefonate intercorse tra MAZZINI, FERRI e LOTITO, evidenziandosi che i suddetti colloqui, unitamente alle dichiarazioni rese dallo stesso FERRI alla Procura di Napoli, confermano la corresponsabilità dei designatori arbitrali BERGAMO e PAIRETTO, nonché quella del direttore di gara ROCCHI.

A conferma, si evidenziano alcuni colloqui:

- tra MAZZINI e FERRI, dal quale si evince che LOTITO gode dell'appoggio federale per l'aiuto in favore della LAZIO (15.2.2005, ore 19,24, prog. 1733);

- tra MAZZINI e LOTITO, durante il quale il primo tranquillizza il suo interlocutore sul sorteggio arbitrale e che, essendo l'arbitro designato Gianluca ROCCHI, può dormire "sogni tranquilli" (18.2.2005, ore 16,21, prog. 2086);

Colloquio che si trascrive parzialmente:

LOTITO: *va be.....allo.....sogni tranquilli.....te mi dice*

MAZZINI: *stia bene...*

LOTITO: *pace a te dall'alto*

MAZZINI: *si faccia dire nome, cognome e provenienza....stia bene!...*

LOTITO: *oh.....ah.....ma così*

MAZZINI: *stia bene.....stia tranquillo;*

- tra FERRI e MAZZINI (20.2.2005, ore 18,02, prog. 2225), successivamente alla gara vinta dalla LAZIO tra le proteste per dubbi comportamenti arbitrali, per ringraziare MAZZINI, da parte di LOTITO, come farà questi il giorno dopo.

Colloquio che si trascrive parzialmente:

MAZZINI: *pronto?*

FERRI: *ueh? Mi ha detto Claudio di salutarti, di ringraziarti.*

e poco dopo:

FERRI: *è grande, sei un grande sei.....mi hai fatto fare un figurone, no, però lui ha capito, mi ha detto ringrazialo tanto.*

Tutto quanto innanzi ha trovato definitivo riscontro nelle deposizioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 24/5/06 di Cosimo Maria Ferri il quale testualmente dichiara *"... qualche giorno dopo e precisamente a seguito della partita Lazio – Chievo o Chievo – Lazio io parlai con il Mazzini, non so se telefonicamente o da vicino, e lui disse che aveva favorito la Lazio facendo designare un arbitro toscano che mi pare essere Rocchi ... e ricordo di averne parlato con Lotito e ricordo pure che lui mi confermò, magari in termini non espliciti, che Rocchi aveva arbitrato la partita in favore della Lazio".*

L'attività di indagine posta in essere in relazione alla gara in esame, e solo parzialmente richiamata sopra a titolo esemplificativo, ha portato ad accertare la commissione di un illecito sportivo a vantaggio della S.S. LAZIO. L'illecito si è realizzato ad opera di MAZZINI, il quale ha ottenuto che venisse designato un arbitro favorevole alla S.S. LAZIO, nel quale l'ex Vice Presidente dimostra di avere la più totale 'fiducia'; infatti, la mera designazione di ROCCHI lo porta a rassicurare l' 'amico' LOTITO, inducendolo ad affermare che, già da sola, questa circostanza garantiva pienamente il raggiungimento del risultato, vale a dire favorire la LAZIO.

Occorre aggiungere che, evidentemente, l'obiettivo di avere un arbitro di comodo non poteva raggiungersi senza l'apporto collaborativo dei designatori BERGAMO e PAIRETTO, incaricati di procedere ai sorteggi dei direttori di gara, e senza dubbio fattivamente coinvolti nell'illecito sportivo.

Quanto a FERRI, la telefonata e le dichiarazioni sopra riportate, oltre al restante materiale probatorio raccolto, dimostrano inequivocabilmente che egli era perfettamente a conoscenza del più volte menzionato illecito sportivo e, pertanto, in quanto tesserato, aveva l'obbligo di informarne immediatamente i competenti Organi Federali.

Inutile aggiungere, infine, che l'obiettivo risulterà centrato in pieno, dato che la LAZIO vincerà la gara, non senza polemiche e discussioni per l'arbitraggio smaccatamente favorevole di cui ha potuto beneficiare.

Da quanto sopra esposto discende che Claudio LOTITO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO e Gianluca ROCCHI, con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara CHIEVO VERONA – LAZIO del 20/2/05, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.

Cosimo Maria FERRI ha omesso di informare gli organi competenti di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare

lo svolgimento ed il risultato della gara CHIEVO VERONA – LAZIO del 20/2/05, in violazione dell'art.6, comma 7, del C.G.S..

Dalle condotte rispettivamente poste in essere dai sig.ri LOTITO, MAZZINI, BERGAMO, PAIRETTO e ROCCHI consegue la responsabilità diretta e presunta della S.S. LAZIO, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S.

4. LAZIO – PARMA del 27 febbraio 2005

Dagli atti pervenuti si rileva che, anche per questo turno di campionato, continua l'azione intrapresa sin dalle giornate precedenti e finalizzata ad intervenire in favore della S.S. LAZIO, predeterminando l'esito degli incontri il cui svolgimento viene alterato intervenendo sui direttori di gara e sui loro assistenti con sistematica e reiterata violazione della normativa in materia.

Gli illeciti comportamenti (dal punto di vista sportivo) nella fattispecie in esame sono stati posti in essere ancora una volta da Innocenzo MAZZINI, Claudio LOTITO, Paolo BERGAMO, Pier Luigi PAIRETTO e Domenico MESSINA e sono consistiti in una serie di atti finalizzati ad alterare il risultato della partita LAZIO – PARMA, così integrando la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Come si nota, si tratta di tesserati che, per la posizione di preminenza occupata nell'organizzazione federale, avevano modo di influire su altri tesserati (ed in particolare sui direttori di gara) per alterare il regolare svolgimento degli incontri.

L'illecito sportivo, che, in base agli elementi raccolti, viene posto in essere a vantaggio della società romana, viene concordato, dunque, in relazione alla gara in esame, svoltasi a Roma il 27 febbraio 2005 e terminata con il risultato di 2 a 0 in favore della LAZIO.

Anche in questo caso, si rileva una fase preparatoria consistita in contatti tra LOTITO e MAZZINI, del tutto simile a quella esaminata in occasione della partita CHIEVO VERONA – LAZIO, tesa ad alterare e predeterminare l'andamento dell'incontro, a cui conseguirà un'evoluzione della gara che evidenzia la disparità del trattamento orientato a favore della LAZIO, subendo il PARMA quattro ammonizioni, tre delle quali a carico dei difensori, l'espulsione dell'allenatore per le proteste contro la direzione della gara nel secondo tempo, quando la squadra stava lottando per il pareggio, e un rigore comminato all'inizio del primo tempo, da cui è facile rilevare l'influenza esercitata per convogliare la gara verso il successo laziale.

La vittoria consente alla LAZIO di raggiungere una solida posizione di classifica, che l'allontana definitivamente dal pericolo di una retrocessione, ma, ancor più, la proietta nella "zona UEFA", scavalcando tutte le altre concorrenti.

L'illecito si realizza mediante la solita serie di fitti contatti tra i vari personaggi coinvolti nella vicenda ed interessati ad indirizzare i risultati delle gare secondo schemi predeterminati.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano i seguenti colloqui:

- tra LOTITO e MAZZINI, alcuni giorni prima della gara in esame, nel quale il Presidente della LAZIO allerta il suo interlocutore sull'importanza della partita contro il PARMA, svoltasi il 21 febbraio 2005 (ore 11,01, prog. 2338). Occorre tener presente, in questo caso, che il successivo 25 febbraio si sarebbero tenuti i sorteggi degli arbitri per le gare di quel turno di campionato.

Colloquio che si trascrive parzialmente:

MAZZINI: *bisogna salvarsi in tutti i modi eh?*

LOTITO: *aoh? Domenica ho il Parma eh? Che è importante eh?*

MAZZINI: *Certo!*

- successivamente alla partita stessa, tra gli stessi soggetti, per i ringraziamenti di LOTITO a MAZZINI, che esalta sfacciatamente se stesso per l'evidente aiuto fornito alla LAZIO (27.2.2005, ore 19,14, prog. 3286).

Anche di questo colloquio si trascrive uno stralcio:

MAZZINI: *Ti arrestanooo...*

LOTITO: *eh?*

MAZZINI: *Ti arrestanooo...*

LOTITO: *Perché?*

MAZZINI: *ehh! eehh!!*

LOTITO: *Grande Innocenzo!*

MAZZINI: *Tutto a postooo.....?*

LOTITO: *aoh? Perché mi devono arrestare?*

MAZZINI: *ehh! eehh!! Chiedilo a quelli del Parma.*

Pur adoperando un linguaggio necessariamente criptico ed allusivo, MAZZINI fa ben capire a LOTITO che questi ha beneficiato di un trattamento di estremo favore e che il risultato della gara è frutto di tale trattamento. Il presidente laziale comprende perfettamente il senso di quanto gli viene riferito ed esprime grande gratitudine al dirigente federale.

Il colloquio continua e MAZZINI prosegue nel suo discorso chiarendo che ormai le cose per la LAZIO sono a posto e che d'ora in poi è necessario che le dichiarazioni rilasciate alla stampa dallo stesso LOTITO e dagli altri tesserati della società romana siano tali da non suscitare pericolose polemiche che potrebbero destare attenzioni non gradite da parte dell'opinione pubblica e, quel ch'è peggio, degli organi di giustizia sportiva.

Si riporta qui di seguito un altro brano della stessa telefonata:

LOTITO: *Ah! Sentì! Hai visto, hai visto Sky no? come gli ho risposto, io sì?*

MAZZINI: *Ma sei sempre il più forteeee... siamo a buon punto mi sembra ora eh?*

LOTITO: *Eh! Ma dobbiamo camminare bene, dobbiamo continuare a camminare su questo trend, e questo è un trend buono no?*

MAZZINI: *L'importante è che tu non faccia parlare nessun di quei cretini.*

Occorre aggiungere, infine, che non v'è dubbio che nella circostanza il comportamento tenuto dall'arbitro Domenico MESSINA, come detto sopra unidirezionale in favore della LAZIO, conferma la sua partecipazione all'illecito. Come non può esservi dubbio sul fatto che, anche in questo caso, l'obiettivo di avere un arbitro accondiscendente non poteva non passare attraverso l'opera dei designatori BERGAMO e PAIRETTO, incaricati di procedere ai sorteggi dei direttori di gara.

Da quanto sopra esposto discende che Claudio LOTITO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO e Domenico MESSINA, con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara LAZIO – PARMA del 27.2.2005, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.

Dalle condotte rispettivamente poste in essere dai sig.ri LOTITO, MAZZINI, BERGAMO, PAIRETTO e MESSINA consegue la responsabilità diretta e presunta della S.S. LAZIO, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S.

5. BOLOGNA – LAZIO del 17 aprile 2005

Dall'esame degli atti acquisiti si rileva che, anche in relazione alla gara in oggetto, sono state poste in essere varie condotte finalizzate alla commissione dell'illecito sportivo sanzionato dall'art. 6, comma 1, del C.G.S.

Protagonisti, anche in questo caso, sono Innocenzo MAZZINI, Claudio LOTITO, Paolo BERGAMO e Pier Luigi PAIRETTO, unitamente all'arbitro dell'incontro Paolo TAGLIAVENTO, i cui comportamenti sono consistiti in una serie di atti finalizzati ad alterare il risultato della partita BOLOGNA – LAZIO, svoltasi il 17.4.2005.

Nella ricostruzione di quanto accaduto, anche qui a titolo meramente esemplificativo e fermo restando il richiamo a tutto il materiale probatorio, si evidenziano i seguenti colloqui:

- tra LOTITO e MAZZINI, nel corso del quale il primo esplicitamente chiede aiuto per la partita che la sua squadra dovrà disputare contro il BOLOGNA; il secondo, che ormai fa propri gli interessi della Lazio, ricevuto il 'messaggio', afferma che, mentre il Presidente del Bologna rilascia dichiarazioni, loro si sarebbero presi i punti (12.4.2005, ore 16,01, prog. 9322).

Colloquio che si trascrive parzialmente:

LOTITO: *guarda domenica è importante...*

MAZZINI: *si, ho capito dai! Del...del giovin ...del principe*

LOTITO: *lo sai che mi ha detto,domenica vieni da me? Ti faccio una dichiarazione al vetriolo, dico vabbé ...fai la dichiarazione...*

MAZZINI: *te fai la dichiarazione, noi ci prendiamo i punti.*

ed ancora facendo gli stessi implicito richiamo al prossimo sorteggio arbitrale:

MAZZINI: *senti oh? Poi ci sentiamo venerdì*

LOTITO: *eccomi*

MAZZINI: *venerdì pomeriggio.....ci sei te?*

LOTITO: *ci sono, ci sono*

MAZZINI: *venerdì pomeriggio ti chiamo*

LOTITO: *va bene, grazie;*

- tra MAZZINI e LOTITO, nel corso del quale quest'ultimo ricorda al suo interlocutore di aver fatto il "servizio" al presidente bolognese (19.4.2005, ore 14,02, prog. 10111). Nel colloquio in questione, LOTITO cerca, poi, il 'solito' aiuto per l'incontro da tenersi con il Cagliari il giorno successivo, mercoledì 20 aprile.

Eccone di seguito alcuni brani:

MAZZINI: *Tutto bene vedo, eh?*

LOTITO: *Eh,eh, ma domani è il problema vero eh?*

MAZZINI: *Perché?*

LOTITO: *Domani c'è...guarda io ho, ricordati una cosa che...io ho tre nemici, avevo Gazzoni*

MAZZINI: *Che gli hai fatto il servizio*

LOTITO: *Domani ho Cellino che è il peggiore di tutti e che è l'istigatore vero di tutto questo*

MAZZINI: *Lo so,lo so*

E il colloquio continua:

MAZZINI: *Senti? Chi è che, chi è l'arbitro?*

LOTITO: *Eh! Non lo so..eh..ehh.. capito?*

MAZZINI: *Senti sono qui con questi della Fiorentina, ci sentiamo verso le cinque*

LOTITO: *Ah! Perché poi sai, sai, noi abbiamo....(incomprensibile)..... così per tua cognizione, il Bologna e vabbè quello lo abbiamo fatto, Cellino è quello ...e Moroni e(incomprensibile)...sono quei tre che hanno fatto tutto il casino contro di me e che mi hanno creato un danno, Innocenzo...*

È significativo che i contatti fra i due proseguiranno anche in occasione della gara CAGLIARI – LAZIO del successivo 20.5.2005, anche se, a questo punto, MAZZINI deve far presente al proprio interlocutore che non è possibile ipotizzare che ogni giornata del campionato sia quella “fondamentale”.

Deve essere tenuta in considerazione anche la dichiarazione resa da GAZZONI FRASCARA il 13.5.06 innanzi la Procura di Napoli: quest'ultimo, con riferimento alla gara BOLOGNA – LAZIO, risponde che è vero e che fu impressione della dirigenza del BOLOGNA che la gara fosse stata condizionata.

Anche in questo caso, l'esito positivo conseguito lo si deve al comportamento tenuto dall'arbitro Paolo TAGLIAVENTO, come si è rilevato, decisamente parziale a vantaggio della LAZIO, a conferma della sua partecipazione all'illecito. Come non può esservi dubbio sul fatto che, anche in questo caso, l'obiettivo è stato raggiunto grazie all'opera dei designatori BERGAMO e PAIRETTO, incaricati di procedere ai sorteggi dei direttori di gara, istruiti a dovere dall'ex Vice Presidente federale il quale, come si è più volte ricordato e come emerge anche dall'ultima telefonata riportata, frequentava abitualmente il Centro Tecnico di Coverciano, ove si svolgevano spesso incontri tra arbitri e, a volte, i sorteggi arbitrali.

Da quanto sopra esposto discende che Claudio LOTITO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO e Paolo TAGLIAVENTO, con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara BOLOGNA – LAZIO del 17.4.2005, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.

Dalle condotte rispettivamente poste in essere dai sig.ri LOTITO, MAZZINI, BERGAMO, PAIRETTO e MESSINA consegue la responsabilità diretta e presunta della S.S. LAZIO, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S.

VI. IL SALVATAGGIO DELLA FIORENTINA

1. La vicenda riguardante l'A.C. FIORENTINA ed il coinvolgimento della società calcistica in questione nel sistema evidenziato dall'attività di indagine si caratterizzano per la peculiarità, costituita dal fatto che, fino al mese di aprile dell'anno 2005 e, quindi, a stagione calcistica ormai ampiamente inoltrata ed anzi volgente alle battute conclusive, la dirigenza della A.C. FIORENTINA, nelle persone dei fratelli imprenditori Diego ed Andrea DELLA VALLE, aveva, in tutti i modi, tentato di contrapporsi alle posizioni dominanti rappresentate dalle dirigenze delle società calcistiche di JUVENTUS e MILAN e, più in generale, delle società di primo piano, nel tentativo di costituire un altro polo, di analoga rilevanza e peso economico, che potesse ergersi ad antagonista del primo.

La posizione assunta dai fratelli DELLA VALLE, come già detto in contrapposizione ai dirigenti delle società di primo piano, ha fatto sì che la società calcistica A.C. FIORENTINA dovesse scontare sul campo le conseguenze di tale atteggiamento, circostanza evidentemente avvertita dagli stessi DELLA VALLE e culminata nell'arbitraggio del sig. NUCINI, dell'incontro di calcio FIORENTINA-MESSINA, in occasione del quale la FIORENTINA, che stava conducendo in porto il vantaggio per 1 a 0 conseguito nei 90 minuti regolamentari, si era vista raggiungere sul pari dalla squadra del MESSINA durante i ben 6 minuti di recupero accordati dall'arbitro NUCINI, il quale aveva, peraltro, espulso, sempre in tali minuti di recupero, un calciatore della FIORENTINA per proteste.

2. LAZIO – FIORENTINA del 22 maggio 2005

A poche giornate dalla fine del campionato il pericolo di retrocessione della Fiorentina appare più che concreto; nella convinzione che le capacità sportive non avrebbero potuto scongiurarlo, tenuto conto dell'ostilità che i dirigenti viola avvertivano nei loro confronti, i fratelli Della Valle cercano di reagire utilizzando ogni possibile canale.

E così, se, da un lato, Andrea Della Valle cerca un contatto con Mazzini (cfr. prog. 10435) per ottenere aiuto, dall'altro, il fratello Diego propone al Presidente della Lazio, Lotito, un accordo sul risultato della partita che, a breve, le due squadre avrebbero giocato.

La circostanza è affermata dallo stesso Lotito nel corso di una telefonata al Mazzini (cfr. prog. 10710), verosimilmente alla presenza del Dr. Cosimo Maria Ferri (componente Commissione Vertenze Economiche FIGC), il quale è parte attiva della fase iniziale della conversazione, per poi passare Lotito all'interlocutore Mazzini, telefonata nella quale, peraltro, il Presidente laziale afferma di avere sdegnosamente rifiutato.

Ciò che appare singolare in quest'ultimo colloquio è la immediata percezione, da parte di Mazzini, delle intenzioni di Della Valle, benché Lotito avesse fino a quel momento utilizzato un linguaggio criptico.

L'agile comprensione è però spiegata dal contenuto di un'altra telefonata intercorsa il giorno precedente tra Mazzini e Mencucci, Consigliere Delegato della Fiorentina, pochi minuti dopo quella tra lo stesso Mazzini ed Andrea Della Valle in precedenza richiamata.

In quel colloquio, infatti, il dirigente della Fiorentina, nel rendere partecipe il Vice Presidente Federale dello stato d'animo dei Della Valle, lascia capire, quasi a sondare la sensibilità dell'interlocutore, che il direttore generale Lucchesi aveva suggerito iniziative illecite volte a conciliare i risultati delle partite.

A questo punto, Mazzini compie quasi un'opera di 'iniziazione' di Mencucci spiegandogli che i risultati si possono ottenere non già attraverso metodi rozzi, quali quelli proposti dal direttore generale della Fiorentina, bensì con la sapiente intercessione delle persone più autorevoli con le quali intrattenere rapporti collaborativi e, tra queste, il designatore Bergamo.

Il giorno successivo Mencucci richiama Mazzini e riferisce che i Della Valle, informati dei suggerimenti del dirigente federale, erano disponibili ad adeguarsi e a stipulare "un patto d'onore" finalizzato a non determinare cambiamenti sullo status quo, con evidente riferimento alle persone degli attuali designatori degli arbitri, per la cui sostituzione i Della Valle si erano fino a quel momento battuti. Estremamente significativo appare il passaggio in cui Mencucci espone l'amarezza e l'ingenuità dei dirigenti viola che credevano che, per ottenere dei risultati nel mondo del calcio, fosse sufficiente effettuare onerosi investimenti di denaro e pensare a "farsi gli affari propri", e, per tutta risposta, Mazzini evidenzia come ciò non basti, perché bisogna anche farsi "volere bene", facendo ancora una volta riferimento all'importanza dell'atteggiamento che i dirigenti della Fiorentina devono tenere verso i vertici della Federazione e verso i designatori degli arbitri. I due passano, infine, a delineare in concreto le mosse da intraprendere per attuare il piano di salvataggio della FIORENTINA, cominciando ad analizzare i futuri incontri di campionato che vedranno impegnata la squadra viola nella ormai difficile lotta per la salvezza; il primo incontro, in ordine di tempo, è quello che vede la Fiorentina impegnata sul campo del Bologna, diretto concorrente nella lotta per non retrocedere.

Con riferimento alla vicenda emergente dalle dichiarazioni rese, agli interlocutori di turno, dal Presidente della S.S. LAZIO s.p.a. Claudio LOTITO, circa la proposta di una combine fattagli dal Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. Diego DELLA VALLE, tesa ad accomodare il risultato della gara di campionato in programma il

22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina verso un risultato di parità, si evidenzia una condotta, da parte del Presidente onorario Diego DELLA VALLE, evidentemente integrante il compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, che l'art. 6 comma 1 del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo. La condotta, tenuta nella circostanza dal Presidente della S.S. LAZIO, di fermo respingimento, sia pur per motivi non particolarmente nobili, della proposta in questione, pur non potendosi inquadrare nella previsione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S., costituisce, evidentemente, violazione del disposto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo. Analoga considerazione si deve svolgere anche nei confronti del dott. Cosimo Maria FERRI, componente la Commissione Vertenze Economiche in seno alla F.I.G.C., il quale risulta, dagli atti, avere avuto notizia certa della proposta di combine rivolta dal Presidente DELLA VALLE al Presidente LOTITO, con il quale ultimo il dott. FERRI era in rapporti di particolare conoscenza. Inoltre, è lo stesso dott. FERRI che, in data 24.05.2006, dinanzi alla A.G.O. di Napoli, procedente nell'ambito dell'inchiesta penale, ha dichiarato espressamente di avere avuto notizia dal Presidente della LAZIO, Claudio Lotito, in merito alla proposta ricevuta da quest'ultimo ad opera del Presidente della Fiorentina, Diego Della Valle.

Tali violazioni appaiono da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere rivolto una proposta espressa al Presidente della S.S. LAZIO s.p.a. Claudio LOTITO, diretta ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina (art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.);

Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a: per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di tesserato, di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta di combine (di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S.) ricevuta personalmente dallo stesso ad opera del Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina (art. 6, comma ultimo, C.G.S.);

Cosimo Maria FERRI, componente la Commissione Vertenze Economiche in seno alla F.I.G.C.: per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta di combine (di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S.) rivolta dal Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. Diego

Della Valle al Presidente della S.S. LAZIO s.p.a. Claudio Lotito, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta della quale egli risulta dagli atti avere avuto notizia certa in virtù dei particolari rapporti di conoscenza con il Presidente Lotito (art. 6, ultimo comma, C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 2, commi 3 e 4, e 6, comma 4, del C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della società in questione, sopra descritta;

S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della società in questione, sopra descritta.

La medesima gara LAZIO – FIORENTINA si lascia apprezzare anche sotto diversa prospettiva.

In vero, l'occasione del mancato successo della Fiorentina contro l'Atalanta, ovviamente, fa avvertire all'intero gruppo mobilitatosi per la causa viola la necessità di rinserrare le fila e moltiplicare gli sforzi e l'impegno per ottenere il risultato prefissato. In tal senso, estremamente eloquente è la conversazione intercorsa in data 16 maggio 2005, alle ore 19.56 - prog. 8998, tra MAZZINI e MENCUCCI, che, dopo aver parlato della deludente prova offerta dalla squadra viola contro l'Atalanta, passano a programmare il piano di salvataggio della Fiorentina. Anche nella conversazione del 18 maggio 2005, alle ore 15.53 - prog. 2902, tra Luciano MOGGI e Diego DELLA VALLE, emergono ulteriori qualificanti elementi circa le essenziali strategie del sodalizio riconducibile a MOGGI: quest'ultimo 'predice' quale sarà l'andamento della parte conclusiva del campionato ed in particolare delle ultime due partite della Fiorentina, fornendo indicazioni che, successivamente, troveranno conferma nei fatti (pareggio della Fiorentina a Roma contro la Lazio e successo finale casalingo nella partita contro il Brescia, con il raggiungimento della quota salvezza di 42 punti). Le rassicurazioni di Moggi, in particolare, sono rivolte al conseguimento dell'obiettivo finale della salvezza della Fiorentina ed all'imminente impegno di campionato che vede la squadra viola ospite della Lazio, con riferimento al quale Moggi rassicura il Della Valle circa il risultato della parità, il quale, peraltro, accontenterebbe, a dire del dirigente juventino, anche la Lazio. Analoghe assicurazioni Moggi rivolge ad Andrea DELLA VALLE, nella telefonata sopra richiamata, intercorsa in data 18 maggio, raccomandando espressamente al dirigente viola di stare tranquilli, tanto "c'è sempre chi vi guarda con attenzione".

Anche i giorni che precedono lo svolgimento dell'incontro tra Lazio e Fiorentina vedono Innocenzo MAZZINI prodigarsi in una instancabile e febbrile attività per la causa

viola, nel tentativo, in particolare, di curare i contatti tra i Della Valle ed il designatore Bergamo nelle fasi immediatamente precedenti il sorteggio arbitrale (vds., al riguardo, la conversazione del 18 maggio 2005, alle ore 22.51 - prog. 14531, tra MAZZINI ed Andrea DELLA VALLE, nel corso della quale si segnala anche la raccomandazione, rivolta da Mazzini al proprio interlocutore, in vista di un imminente incontro programmato tra Andrea DELLA VALLE ed il Presidente federale CARRARO, a non fare trapelare, in alcun modo, questo rapporto di vicinanza e di condivisione delle sorti della Fiorentina instauratosi tra i dirigenti viola e Mazzini; ed ancora, la conversazione intercorsa in data 19 maggio 2005, alle ore 17.08 - prog. 9613, tra MAZZINI e MENCUCCI, in cui Mazzini esprime perplessità e critiche sulla reale affidabilità di Carraio, il quale, come riferitogli nella circostanza dal Mencucci, nel corso dell'incontro avuto con Diego Della Valle, si sarebbe apertamente dichiarato a favore della Fiorentina.

La partita tra Lazio e Fiorentina si conclude proprio con il risultato di parità 'divinato' da Moggi e, tuttavia, le conversazioni che seguono l'incontro in questione, tra i vari protagonisti della vicenda oggetto di esame, lasciano palesemente intendere come la 'macchina organizzativa' si fosse mossa, almeno nelle intenzioni, verso l'obiettivo di garantire la vittoria della Fiorentina in tale partita, obiettivo che non sarebbe stato conseguito anche a causa di una clamorosa svista arbitrale del direttore di gara Rosetti, che non vedeva e, conseguentemente, non sanzionava a termini di regolamento, un clamoroso fallo di mano in area di rigore della Lazio, da parte del calciatore biancoceleste Zauri, con il quale veniva evitato un gol sicuro della Fiorentina. Estremamente eloquenti, in tal senso, sono le conversazioni intercorse tra il 22 ed il 23 maggio 2005 tra i soliti protagonisti dell'operazione salvataggio della Fiorentina; in particolare, quella del 22 maggio, alle ore 15.42 - prog. 15004,, e, quindi, addirittura nell'intervallo della partita tra Lazio e Fiorentina, con la quale il Mazzini chiede spiegazioni a Bergamo a giustificazione della svista di Rosetti, ricevendo solo rassicurazioni dal Bergamo nel senso che si sarebbe immediatamente attivato per mettersi in contatto con lo stesso arbitro della gara; e quella delle ore 15.46 - prog. 15005, nella quale MENCUCCI chiede analoghe spiegazioni a MAZZINI; infine, la conversazione delle ore 18.56 dello stesso giorno e, quindi, al termine dell'incontro (vds prog. 15052) tra MAZZINI e BERGAMO, nel corso della quale il designatore rappresenta al proprio interlocutore che si sarebbe trattato soltanto di un infortunio arbitrale, assolutamente non preordinato, considerato, anzi, che la gara era "pilotata". Dalla conversazioni in questione si ricavano ulteriori elementi circa il fatto che il risultato di parità con il quale si è conclusa la partita in questione non fosse quello al quale erano stati indirizzati gli sforzi del gruppo, tanto che adesso la situazione di classifica per

la squadra viola appare più difficile e potrebbe non bastare più il programmato successo della Fiorentina nell'ultima di campionato in casa contro il Brescia; ed infatti i due interlocutori, senza indugi, cominciano subito a delineare un piano per l'ultima giornata di campionato, concordando sul fatto che, a questo punto, bisognerà intervenire, rivolgendo la loro attenzione ed opera anche alle altre partite di campionato che vedono impegnate le squadre in diretta concorrenza con la Fiorentina per non retrocedere, vale a dire, Parma, impegnato in trasferta sul campo del Lecce, partita assai insidiosa per la causa viola, dal momento che il Lecce, già salvo non ha più nulla da chiedere alla classifica e, quindi, potrebbe lasciare gioco facile al Parma; e Bologna, impegnato in casa con la Sampdoria, che, però necessita di punti, in quanto in piena lotta con l'Udinese per il quarto posto in campionato, ultimo utile per disputare nella stagione successiva la Champions League.

Anche nella ulteriore conversazione intervenuta alle successive ore 19.08 - prog. 15061, tra MAZZINI e MENCUCCI, oltre alle rassicurazioni rivolte dal primo all'interlocutore circa la assoluta causalità della svista arbitrale di Rosetti, si ha conferma delle mosse successive del sodalizio, che, a questo punto, non potranno più limitarsi a pilotare il risultato della partita che vede in campo la Fiorentina, dovendosi estendere anche a quelle delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere (assai eloquenti le parole di Mazzini: "...comunque oggi bisogna cercà di lavorare... è inutile sta a fa rimpianti! Bisogna lavorare per fare per fare in modo di rimediarla questa storia perché tanto sai con il rimpianto non si rimedia mica nulla... e no bisogna fare in modo tale... che le cose da fare..che le cose da fare invece di uno e guard..si guarderà di farne due! Mi capisci!?...").

Quest'ultima telefonata appare utile anche perché fornisce ulteriore conferma del fatto che la mancata vittoria della Fiorentina contro la Lazio è stata una 'delusione' rispetto al risultato prefissato dal sodalizio in conseguenza del proprio operato. Infatti, Mencucci solleva apertamente dei dubbi sul fatto che qualcuno possa avere 'remato' contro di loro. Ancora una volta, Mazzini tende però a fugare ogni sospetto, dicendo che è stata solo la cattiva sorte a tradire le aspettative, cercando di rincuorare il diretto interlocutore, facendogli, comunque, notare che, da quando si è creato questo sodalizio proteso a salvare la Fiorentina dalla retrocessione, i risultati si sono visti, dal momento che la squadra viola non ha più perso in campionato, se non contro la squadra del Milan, impegnata nella lotta per lo scudetto contro la stessa Juventus.

Dubbi sulla direzione di gara di Rosetti vengono sollevati anche da Diego Della Valle, nel corso della conversazione intercorsa con Luciano Moggi la sera del 23.05.2005 alle ore 20.16 – prog. 3679, arrivando apertamente ad ipotizzare che qualcuno non abbia

voluto scontentare Lotito, Presidente della Lazio, il quale, a dire del Della Valle, vanta dei buoni agganci in politica, soprattutto nell'ambito del partito di Alleanza Nazionale. Anche in tal caso, Moggi tende a tranquillizzare l'interlocutore, non alimentando tali sospetti.

Ancora significativa la conversazione del 23 maggio 2005, alle ore 17.21 - prog. 15462, tra MENCUCCI e MAZZINI, nel corso della quale quest'ultimo ribadisce al proprio interlocutore il rammarico espressogli personalmente dal designatore Bergamo per come sono andate le cose nella partita contro la Lazio, spingendosi a fare affermazioni dal significato assolutamente univoco, quando dice che Bergamo "...ora poveraccio anche lui l'è dispià...insomma è molto molto molto dispiaciuto però...gli si è telefonato tutti dice ragazzi se questi ogni giorno (inc) che cazzo ci posso fare io..."

In definitiva, gli elementi investigativi inducono a ritenere che l'asse Della Valle – Mazzini – Bergamo, si fosse in tale occasione mobilitata ed avesse conseguentemente messo in pratica un piano finalizzato a garantire il risultato pieno della Fiorentina nella partita contro la Lazio; ciò anche in considerazione del fatto che la squadra avversaria non aveva nulla da pretendere dal campionato ancora in corso, essendo ormai salva e che, diversamente, in caso di mancata vittoria della Fiorentina, quest'ultima squadra si sarebbe trovata nella sconveniente posizione di dover necessariamente vincere l'ultima gara di campionato e, comunque, dover dipendere anche dai risultati favorevoli delle concomitanti gare delle squadre dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Ciò spiegherebbe, evidentemente, la profonda delusione manifestata, all'esito della partita tra La Fiorentina e la Lazio, conclusasi con il risultato di parità, dalla dirigenza viola ed il correlato rammarico espresso sia dal Mazzini che dal designatore Bergamo per come sono andate le cose in tale partita.

Il contrasto tra tale accordo, finalizzato alla vittoria della Fiorentina, e le parole di Moggi, sopra richiamate, in occasione delle conversazioni avute da quest'ultimo con i due fratelli Della Valle, nelle quali egli tendeva a rassicurare gli stessi, anticipando che la partita tra Lazio e Fiorentina si sarebbe conclusa con un risultato di parità, sarebbe, in realtà, solo apparente, in quanto la 'predizione' di Moggi si è manifestata in un momento antecedente rispetto alle mosse concretamente poste in essere dall'asse Della Valle-Mazzini-Bergamo e, quindi, ben ci potrebbe essere stata, con il trascorrere dei giorni e l'approssimarsi della partita in questione, una evoluzione dell'assetto di interessi in un senso ancora più favorevole alla Fiorentina; così come Moggi, in quella fase prodromica rispetto alla partita in questione, in cui ha anticipato ai fratelli Della Valle il risultato di parità, si stesse riferendo al minimo risultato utile che la Fiorentina avrebbe potuto e dovuto ottenere dall'incontro con la Lazio, in funzione della salvezza, in considerazione del

fatto che nell'ultima giornata di campionato l'incontro casalingo con il Brescia avrebbe assicurato alla Fiorentina i tre punti in palio.

Diversamente, non si può escludere che la delusione manifestata dai dirigenti viola nei momenti successivi alla conclusione dell'incontro tra Lazio e Fiorentina sia derivata non tanto dal fatto che tale risultato fosse un minus rispetto a quanto dagli stessi concordato con i rappresentanti del 'Palazzo', quanto sia, piuttosto, venuta a dipendere dal sospetto, insorto negli stessi dirigenti della Fiorentina, che il modo in cui fosse maturato tale risultato di parità – ed in particolare la svista clamorosa dell'arbitro Rosetti in danno della loro squadra – fosse il chiaro segnale di una non totale compattezza ed unanimità di intenti, all'interno del gruppo dominante, nel voler salvare la Fiorentina.

Dalla disamina di tali elementi si desume, in modo inequivoco, come lo svolgimento della gara tra Lazio e Fiorentina e, presumibilmente, lo stesso risultato della partita in questione, siano stati evidentemente condizionati dall'intervento sulla designazione di un arbitro 'amico', secondo lo schema evidenziato dall'attività di indagine, che, per quel che concerne anche la partita in esame, si snoda lungo l'asse dirigenti della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci) – Vice Presidente Federale (Mazzini) – designatore arbitrale (Bergamo) e, quanto all'ultima porzione della condotta, verso il direttore di gara (arbitro Rosetti). Ritiene, tuttavia, in proposito l'Ufficio che la valutazione della posizione specifica dell'arbitro Rosetti potrà essere compiutamente effettuata all'esito dell'ulteriore istruttoria resa opportuna dalla circostanza che, fino ad oggi, Rosetti non risulta esser stato sentito né dinanzi all'Ufficio Indagini né dinanzi all'A.G.O.

La condotta tenuta dai soggetti in questione, integra evidentemente il compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, che l'art. 6 comma 1 del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo.

Tale violazione appare da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione

di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e,

comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2 commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

3. BOLOGNA – FIORENTINA del 24 aprile 2005

Le risultanze investigative consentono di ravvisare profili di rilevanza disciplinare, nello specifico, di illecito sportivo, già con riferimento alla gara di campionato del 24 aprile 2005 tra Bologna e Fiorentina, la prima, come detto, in ordine di tempo, dopo il cambio di strategia della dirigenza gigliata e l'avvicinamento dei DELLA VALLE al polo Moggi-Innocenzi-Bergamo. Tale partita assume un rilievo particolare, in quanto, attraverso il pareggio che si registrerà al termine dei 90 minuti di gioco, la Fiorentina consegue il duplice incoraggiante risultato di raggiungere la concorrente Parma al quartultimo posto nella classifica di campionato e di collocarsi in una posizione di vantaggio nei confronti della diretta concorrente per non retrocedere, il Bologna, grazie alla classifica avulsa rappresentata dai risultati ottenuti negli scontri diretti con tale ultima squadra.

Significative, al riguardo, oltre a quella sorta di patto programmatico che si evince dai contatti Della Valle – Mazzini – Mencucci:

la conversazione sopra richiamata, intercorsa in data 22 aprile 2005, tra MAZZINI e MENCUCCI, in cui MAZZINI, di fronte alla indicazione del Mencucci del nominativo dell'arbitro designato per la partita tra BOLOGNA e FIORENTINA, che sarà BERTINI di Arezzo, sottolinea che si tratta di un grande amico e che, nonostante brutti ricordi per la Fiorentina, legati ad arbitraggi di BERTINI, afferma che questa potrebbe essere l'occasione per cambiare.

La conversazione intercorsa in data 25 aprile 2005 alle ore 11.17 – prog. 10972, tra MAZZINI e MENCUCCI, nella quale Mazzini esordisce dicendo che c'è l'Ufficio Indagini che sta cercando i dirigenti viola, evidentemente con riferimento all'incontro di calcio disputatosi il giorno precedente con il Bologna, facendo riferimento in particolare all'ultimo quarto d'ora della partita definito come "vergognoso", ma, soprattutto, mirando a sottolineare al proprio interlocutore come il clima e l'atteggiamento in generale nei

confronti della Fiorentina sia decisamente cambiato, definendolo "ottimale", e specificando che era estremamente favorevole alla Fiorentina; elogiando, infine, la prova dell'arbitro Bertini. Mencucci, dal canto suo, nel concordare con le valutazioni espresse da Mazzini, pone le stesse in diretta relazione con il mutato atteggiamento della dirigenza viola, facendo espresso riferimento al "chiarimento" che c'è stato tra i Della Valle ed il "palazzo".

Dalla disamina di tali elementi si può agevolmente intuire come lo svolgimento della gara tra Bologna e Fiorentina e, verosimilmente, lo stesso risultato della partita in questione, siano stati condizionati dall'intervento sulla designazione di un arbitro 'amico', secondo lo schema evidenziato, in generale, dall'attività di indagine e che, per quel che concerne anche la partita in esame, si snoda lungo l'asse dirigenti della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci) – Vice Presidente Federale (Mazzini) – designatore arbitrale (Bergamo) e direttore di gara (arbitro Bertini). Gli elementi sopra evidenziati devono logicamente condurre a ritenere che l'arbitro Bertini abbia ricevuto specifiche indicazioni dal designatore Bergamo per effettuare un arbitraggio in favore della Fiorentina, come lascia evidentemente intendere la frase del Mazzini che, oltre a definire Bertini un grande amico, rassicura anche il Mencucci sul fatto che questa sarà l'occasione anche per dimenticare precedenti arbitraggi dello stesso Bertini, non particolarmente positivi per la Fiorentina. Inoltre, il riscontro della conversazione successiva allo svolgimento della partita appare univoco nel significare che le istruzioni date a Bertini abbiano sortito gli effetti sperati, dal momento che è stato avvertito in modo evidente anche dal dirigente della Fiorentina come il 'clima' nei confronti della squadra viola era mutato in senso favorevole. D'altronde, lo stesso arbitro Bertini, dalla complessiva attività di indagine, risulta essere uno degli arbitri endemici al sistema in esame ed anche in altre circostanze lo stesso viene definito come arbitro 'amico' (vds. conversazione tra il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed il Presidente della Reggina calcio, FOTI, avvenuta in data 28.11.2005, alle ore 11.20 (prog. 5092).

La condotta tenuta dai soggetti in questione integra, a parere di questo Ufficio, il compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, che l'art. 6, comma 1, del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo.

Tale violazione appare da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere, in prima persona o tramite il fratello Andrea Della Valle o il consigliere delegato Sandro Mencucci, avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e/o con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni

nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA: per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e protagonista, nella instaurazione e nel successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare

pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.).

Paolo BERTINI, arbitro della CAN di serie A e B: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

4. CHIEVO – FIORENTINA dell'8 maggio 2005

Nei giorni che precedono l'incontro di calcio che vede la Fiorentina ospite del Chievo a Verona si registra un deciso infittirsi dell'opera svolta dal Vice Presidente Mazzini in favore della squadra gigliata, mosso dalla consapevolezza che l'incontro di calcio in questione è assolutamente decisivo per le sorti della squadra viola e che, per potere pilotare al meglio il favore dell'arbitro verso la Fiorentina, è indispensabile che i Della Valle serrino i propri contatti con il designatore Bergamo, dapprima attraverso contatto telefonico diretto tra Bergamo e i Della Valle e, successivamente, attraverso un incontro di persona che serva proprio a rinsaldare il nuovo rapporto e ad ottimizzare lo sforzo intrapreso per salvare la Fiorentina. In tale direzione – e di comune accordo con il designatore Bergamo –, Mazzini si adopera in particolare per fare in modo che gli interlocutori per la Fiorentina siano unicamente i fratelli Della Valle, senza altri rappresentanti e/o tramiti, in particolare avendo cura di escludere il direttore generale Lucchesi, malvisto dai rappresentanti del 'Palazzo'.

Il risultato è rappresentato dalla conversazione intercorsa, in data 2.05.2005, alle ore 21.13 – prog. 2446, tra il designatore Paolo BERGAMO ed il patron viola Diego DELLA VALLE, che ha la finalità di 'ufficializzare', nei confronti del designatore arbitrale, il 'nuovo corso' della dirigenza della Fiorentina ed a suggellare un patto di mutua assistenza,

caratterizzato dal favore di Bergamo nei confronti della squadra viola attraverso designazioni arbitrali mirate e dall'impegno dichiarato da Della Valle a sostenere il mantenimento dello status quo per quel che concerne il sistema dei designatori arbitrali, anche per la stagione calcistica successiva. I due rimandano tale formalizzazione ad un incontro personale, la cui organizzazione viene affidata al comune amico Mazzini.

In considerazione dell'approssimarsi della gara con il Chievo e della necessità di assicurarsi l'intervento concreto di Bergamo, Mazzini continua nell'opera di esortazione dei massimi dirigenti della Fiorentina, lasciando apertamente intendere che il loro silenzio rischia di portarli alla rovina e che, se vogliono ottenere la designazione di un arbitro bendisposto nei loro confronti, devono assolutamente fare almeno una telefonata di "richiamo" al designatore arbitrale proprio nell'imminenza del sorteggio degli arbitri per la domenica successiva (in tal senso la conversazione intercorsa tra Mazzini e Mencucci, avvenuta il 4 maggio 2005 alle ore 11.11 – prog. 12245 e quella intercorsa tra Andrea DELLA VALLE ed Innocenzo MAZZINI alle ore 17.29 dello stesso 4 maggio 2005 – prog. 12295).

Il risultato positivo della febbrile attivazione da parte del Vice Presidente Federale e dell'esortazione, rivolta ai dirigenti della Fiorentina, a tenere i contatti con il designatore Bergamo, è rappresentato dalla designazione "pilotata" dell'arbitro Dondarini per la partita che si svolgerà a Verona tra Chievo e Fiorentina. E' lo stesso Mazzini, nella conversazione avvenuta in data 5.05.2005 alle ore 13.26 – prog. 12528, con il dirigente viola Mencucci, a far intendere espressamente che tale lavoro ha dato i suoi frutti, ottenendo da Mencucci in risposta la conferma che si sono visti i risultati del loro attivarsi. Ma soprattutto, è sempre Mazzini che l'8 maggio alle ore 16.59 (prog. 12779) e, cioè, subito dopo la fine della partita tra Chievo e Fiorentina rivendica nei confronti di Mencucci, in occasione dell'ennesima conversazione tra i due, i meriti della vittoria della Fiorentina sul campo del Chievo, per la quale è risultato determinante l'apporto dell'arbitro Dondarini che, tra l'altro, si è reso protagonista, in negativo, di una decisione particolarmente sfavorevole per il Chievo, che, nei minuti di recupero, si è visto negare un rigore per un evidente fallo su Cossato, non concesso dall'arbitro Dondarini che ha, invece, fischciato un fallo a favore della squadra viola ed in danno dell'attaccante scaligero.

La conferma della riuscita degli interventi sul designatore degli arbitri e del condizionamento effettivo della direzione di gara da parte di Dondarini, si ha, indirettamente, anche dalla conversazione intercorsa, sempre lo stesso giorno, alle ore 23.33, tra il presidente dell'AIA Tullio LANESE ed il giornalista AC, in cui i due discutono di vari argomenti, soffermandosi anche sulla partita Chievo-Fiorentina, conversazione nel

corso della quale Lanese lascia chiaramente intendere come la designazione ed il conseguente arbitraggio di Dondarini (definito, per tale ragione, il "killer" di turno) siano stati pilotati in favore della Fiorentina e fornendo alcuni particolari, decisamente qualificati, vista la fonte, circa il modo in cui gli arbitri vengono 'sensibilizzati' in tali circostanze per operare in favore di una delle due squadre in campo.

Dagli articoli di stampa dedicati all'incontro tra Chievo e Fiorentina si può ricavare chiara conferma della decisività della direzione di gara dell'arbitro Dondarini ai fini del successo della squadra viola.

La chiusura del cerchio è rappresentata dalla telefonata che lo stesso Diego DELLA VALLE avverte l'esigenza di effettuare ai dirigenti della Juventus, Moggi e Giraud, dopo la partita con il Chievo per partecipare loro tutta la propria gioia e soddisfazione.

A seguire, si registra l'incontro da tempo programmato e rinviato, per cause contingenti, tra i massimi dirigenti della Fiorentina, Mazzini ed il designatore Bergamo, che si svolge in occasione del pranzo del 14 maggio 2005, monitorato dall'organo di polizia giudiziaria, e nel corso del quale vengono definiti i dettagli per il prosieguo e la buona riuscita dell'operazione di salvataggio della Fiorentina e dove viene suggellato il patto tra Bergamo e i Della Valle, nel senso che, in cambio dei favori prestati da Bergamo, i Della Valle si impegnavano a desistere dall'opposizione e dal contrasto allo status quo, che fino a quel momento connotava la posizione dei dirigenti della Fiorentina e che prevedeva una modifica sostanziale dell'attuale sistema (vds., al riguardo la conversazione intercorsa nella giornata del 14 maggio alle ore 17.51 (prog. 51811) e, cioè, qualche minuto dopo il pranzo in questione, in cui Pairetto si lamenta con Mazzini per la sua assenza a Coverciano e Mazzini replica facendo espressamente presente all'interlocutore che stava lavorando per la "nostra Fiorentina"; nonché la conversazione intercorsa in data 15 maggio 2005, tra Mencucci e Mazzini, alle ore 09,44 - prog. 13927; e, soprattutto, per avere un quadro chiaro del contenuto e della convenienza reciproca degli accordi intercorsi tra il Bergamo ed i Della Valle, esemplare la conversazione avvenuta, sempre il 15 maggio 2005, alle ore 12,21 - prog. 46185, tra Paolo BERGAMO e la sig.ra M.G.F., quest'ultima dipendente della F.I.G.C., risultata in rapporti di particolare conoscenza sia con il designatore BERGAMO che con il Vice Presidente federale Mazzini, nel corso della quale vengono delineate le strategie per il futuro assetto della Federazione, il ruolo del designatore arbitrale ed anche l'eventuale spostamento di alcuni organismi, tra i quali la CAN da Roma a Coverciano, il tutto grazie al maggior peso acquisito in forza dell'appoggio economicamente rilevante dei Della Valle,

ovviamente a condizione che la Fiorentina si salvi, come espressamente affermato in tale circostanza dal Bergamo).

Dalla disamina di tali elementi si può intuire, in modo inequivoco, come lo svolgimento della gara tra Chievo e Fiorentina e, in virtù di alcune specifiche decisioni arbitrali, lo stesso risultato della partita in questione, è stato evidentemente condizionato dall'intervento sulla designazione di un arbitro "amico", secondo lo schema evidenziato dall'attività di indagine, che, per quel che concerne anche la partita in esame, si snoda lungo l'asse dirigenti della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci) – Vice Presidente Federale (Mazzini) – designatore arbitrale (Bergamo) e direttore di gara (arbitro Dondarini). Nel caso di specie, inoltre, si ha prova evidente anche del coinvolgimento di Luciano MOGGI e della sua adesione alla 'causa' della Fiorentina, a riprova della circostanza, emergente dalla complessiva attività di indagine, che anche il piano di salvataggio della Fiorentina, per potere essere attuato, ha necessitato dell'avallo e dell'appoggio dei principali protagonisti della rete, tra i quali sicuramente i dirigenti della F.C. JUVENTUS s.p.a., Luciano MOGGI e Antonio GIRAUDO.

La condotta tenuta dai soggetti in questione integra evidentemente il compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, che l'art. 6, comma 1, del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo.

Tale violazione appare da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo - ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi - tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad

ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA: per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e nel caso di specie, a tratti, protagonista assoluto, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale, Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Paolo DONDARINI, arbitro della CAN di serie A e B,: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in

esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, nello specifico, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

5. FIORENTINA – ATALANTA del 15 maggio 2005

Anche riguardo alla organizzazione del pranzo del 14 maggio, si segnala la particolare accortezza del Mazzini che, oltre a curare gli aspetti organizzativi in modo che l'incontro si svolga in modo quanto più possibile riservato, si preoccupa anche di posticiparlo rispetto alla designazione degli arbitri per le partite della domenica successiva, 15 maggio, in cui la Fiorentina ospita in casa l'Atalanta.

Riguardo a tale ultima partita, le indagini hanno evidenziato sufficienti elementi per ritenere che, anche in tale occasione, l'asse Mazzini – Della Valle – Bergamo si sia attivato per una designazione pilotata del direttore di gara a favore della Fiorentina. In tal senso, chiare indicazioni emergono dalla conversazione intercorsa il 13 maggio 2005, alle ore 13.53 tra il MAZZINI ed il MENCUCCI, nel corso della quale il primo rassicura l'interlocutore sulla designazione dell'arbitro RODOMONTI per l'incontro Fiorentina-Atalanta, a dispetto di brutti ricordi, da parte della Fiorentina, legati all'arbitro in questione. Ed ancora più esplicito appare il passaggio della conversazione intercorsa in data 15 maggio 2005, alle ore 12.21 (vds prog. 46185) tra M.G.F. e Paolo BERGAMO, nel quale si fa riferimento espresso alla necessità che la Fiorentina si salvi perché tutti i discorsi fatti con DELLA VALLE (in occasione del pranzo del giorno precedente) avranno seguito solo se la squadra viola non retrocederà e, a tal riguardo, alla domanda della M.G.F. su chi sia l'arbitro designato per l'incontro Fiorentina-Atalanta e, saputo che è RODOMONTI, alla successiva domanda rivolta a Bergamo "...l'hai sentito ?...", riceve risposta assolutamente positiva dal designatore arbitrale; sequenza che lascia chiaramente intendere come l'arbitro in questione abbia ricevuto adeguate istruzioni sul comportamento da tenere nella direzione della gara che vede impegnata la Fiorentina.

Tuttavia, il risultato dell'incontro tra Fiorentina ed Atalanta non sarà confortante per i viola, che non riescono ad andare oltre lo 0-0, molto probabilmente, come risulta dalle cronache sportive e da alcune conversazioni intercorse tra i soliti protagonisti della vicenda in esame, per un prova assai deludente della Fiorentina, che avrebbe vanificato

anche l'appoggio arbitrale, al punto che i Della Valle avanzano delle lamentele espresse riguardo all'efficacia dell'intervento pro-Fiorentina, come si evince dalla conversazione avuta dallo stesso Diego Della Valle con Luciano MOGGI in data 18 maggio 2005, alle ore 15.53 (prog. 2902), in cui il presidente viola accusa quest'ultimo di non prodigarsi abbastanza per la Fiorentina e di pensare a brindare solo per sé, ovvero per la causa della Juventus; ed un riferimento ancora più esplicito a qualcosa non andato secondo i programmi si registra nella conversazione tra MOGGI ed Andrea DELLA VALLE, avvenuta sempre in data 18 maggio 2005, alle successive ore 16,13 - prog. 2908, nella quale della Valle esprime il proprio rammarico e la propria difficoltà a comprendere cosa non sia andato per il verso giusto, dal momento che "...nel caso domenica, i tre punti erano...", venendo repentinamente interrotto da Moggi, il quale sposta il discorso sulle mosse da effettuare in futuro per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, probabilmente anche per evitare che il completamento della frase, da parte del proprio interlocutore, possa essere troppo esplicito.

Dalla disamina di tali elementi si può agevolmente intuire come anche lo svolgimento della gara tra Fiorentina ed Atalanta e, verosimilmente, lo stesso risultato della partita in questione, anche se non pienamente favorevole alla squadra viola, sia stato condizionato dall'intervento sulla designazione di un arbitro "amico", secondo lo schema evidenziato dall'attività di indagine, che, per quel che concerne anche la partita in esame, si snoda lungo l'asse dirigenti della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci) – Vice Presidente Federale (Mazzini) – designatore arbitrale (Bergamo) e direttore di gara (arbitro Rodomonti). Il condizionamento effettivo del direttore di gara sembra trovare sicuri elementi di conferma non solo nella affermazione, precedente alla partita, da parte di Bergamo, che dichiara alla M.G.F. di aver provveduto a sentire l'arbitro Rodomonti, con riferimento alla gara che avrebbe arbitrato la domenica successiva, frase che, inquadrata in quel contesto della conversazione in corso con la M.G.F., incentrata sulle preoccupazioni per la squadra della Fiorentina e per la salvezza di quest'ultima, non può che assumere il significato univoco dell'avere dato opportune istruzioni all'arbitro su come favorire la squadra viola. Ma l'ulteriore riprova dell'effettivo intervento sul direttore di gara, si ricava proprio dalla telefonata tra Andrea Della Valle e Moggi (sopra richiamata), nella quale il primo, nell'esprimere il personale rammarico a Moggi sul mancato successo nella gara con l'Atalanta, non si capacita di come ciò possa essere avvenuto, lasciando con ciò intendere che, anche in tal caso, erano stati attivati tutti i meccanismi noti per garantire il massimo risultato per la Fiorentina. Anche nel caso di specie, inoltre, si ha prova evidente del coinvolgimento di Luciano MOGGI e della sua adesione alla 'causa' della Fiorentina, a

riprova della circostanza, emergente dalla complessiva attività di indagine, che anche il piano di salvataggio della Fiorentina, per potere essere attuato, ha necessitato dell'avallo e dell'appoggio dei principali protagonisti della rete, tra i quali sicuramente i dirigenti della F.C. JUVENTUS s.p.a., Luciano MOGGI ed Antonio GIRAUDO.

La condotta tenuta dai soggetti in questione, integra i compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, che l'art. 6, comma 1, del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo. Tali violazioni appaiono da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Sandro MENCUCCI, Consigliere e amministratore delegato della A.C. FIORENTINA: per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una

conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Pasquale RODOMONTI, arbitro della CAN di serie A e B: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

6. LECCE – PARMA del 29 maggio 2005

I giorni che precedono l'ultima giornata di campionato vedono un intensificarsi dei contatti tra i componenti del sodalizio ed in particolare registrano un incontro decisivo, per

mettere a punto le strategie ed attuare il piano concordato, proprio tra Mazzini, Mencucci, Bergamo ed i Della Valle, incontro che avviene proprio nella sede federale del Centro tecnico di Coverciano, il pomeriggio che precede i sorteggi arbitrali e che presenta il duplice vantaggio di non esporsi, in alcun modo, alle temute intercettazioni telefoniche, e di avere sul posto anche la presenza degli stessi arbitri, in quei giorni a Coverciano per il raduno arbitrale.

Anche con riferimento a tale gara risulta l'interesse di MOGGI, come dimostra la conversazione intercorsa lo stesso giorno 23 maggio 2005, alle ore 20.16 - prog. 3679, con i due fratelli DELLA VALLE.

Perché la Fiorentina si possa salvare, oltre ad essere indispensabile che la stessa superi il Brescia nella partita casalinga, conquistando i tre punti in palio, è altresì necessaria una particolare combinazione con i risultati delle partite sia del Parma a Lecce sia del Bologna in casa con la Sampdoria.

I risultati andranno proprio nella direzione auspicata e programmata dal sodalizio impegnato a sostenere le sorti della Fiorentina ed in tal senso si rivelerà decisiva la designazione pilotata ed il conseguente arbitraggio di De Santis, appositamente inviato a dirigere la delicata partita tra Lecce e Parma. In tale ottica è proprio il designatore Bergamo a dare le ultime opportune indicazioni a De Santis qualche ora prima della partita sull'atteggiamento da tenere in campo e sulle concrete modalità di direzione della gara verso il risultato del pareggio tra le due squadre (vds. conversazione intercorsa a poche ore dall'incontro Lecce-Parma del 29 maggio 2005, precisamente alle ore 12.58 – prog. 50317, tra il designatore BERGAMO e l'arbitro DE SANTIS, ricevendo assicurazioni da quest'ultimo che tutto andrà per il verso giusto e che, al riguardo, ha provveduto ad indottrinare opportunamente anche l'assistente Alessandro GRISELLI, con il quale ha potuto parlare chiaro, dati i rapporti di confidenza).

Le conversazioni che intercorrono tra i vari componenti del sodalizio al termine delle gare di campionato dell'ultima giornata danno piena conferma degli interventi posti in essere al fine di pilotare i risultati delle partite di interesse ed in particolare quello tra Lecce e Parma. In tal senso, è esemplare la conversazione intercorsa, alle ore 17,01 - prog. 16774, tra MAZZINI e MENCUCCI, il quale si trova ancora all'interno dello stadio di Firenze a festeggiare la salvezza della squadra gigliata, nella quale il Mazzini esordisce facendo rilevare la bontà dei propri "cavalli": "...ciò sempre i cavalli boni... cavalli veri vengono sempre fuori...", ricevendo di contro le risate di soddisfazione del suo interlocutore ed i ringraziamenti.

A seguire si registra la conversazione (alle ore 17.04 – prog. 16780) tra lo stesso Mazzini e Claudio NASSI, ex dirigente della Sampdoria ed attualmente vicino agli ambienti della Fiorentina, nel corso della quale Nassi evidenzia la perfetta riuscita della 'operazione chirurgica' compiuta per il salvataggio della Fiorentina, ricevendo conferma soddisfatta da Mazzini che ribadisce essersi trattato di una operazione "ad alti livelli".

Importantissimo ed assolutamente inequivocabile è il contenuto della conversazione intercorsa, alle successive ore 18.01 - prog. 19963, proprio tra MAZZINI e l'arbitro DE SANTIS, che si apre con lo sfottò di Mazzini che risponde al telefono dicendo di essere il calciatore del Parma Morfeo, espulso nel corso dell'ultima gara di campionato dall'arbitro De Santis, e che prosegue con una descrizione analitica del pilotaggio della partita in questione, attraverso la direzione di gara del De Santis verso il risultato di parità tra le due squadre. De Santis, oltre a fare delle affermazioni che suonano univocamente come conferma del proprio coinvolgimento nell'operazione di salvataggio della Fiorentina, si vanta anche per come è riuscito a 'gabbare' il direttore tecnico del Parma di fronte alle lamentele di quest'ultimo per la direzione della gara e per le ammonizioni e le espulsioni inflitte dall'arbitro De Santis ai giocatori della propria squadra.

Per la gara in argomento bisogna sottolineare che tanta fu la 'confusione' nelle sanzioni comminate dal direttore di gara, Massimo DE SANTIS, a carico dei giocatori del Parma che gli stessi organi d'informazione, al termine dell'incontro, non furono in grado di stilare un tabellino completo di ammoniti ed espulsi e soltanto dall'analisi del successivo Comunicato Ufficiale avente nr. 359 del 31.05.2005 della Lega Nazionale Professionisti si poteva accertare che le sanzioni comminate ai calciatori parmigiani avevano condotto alla squalifica di sei giocatori del Parma.

Al termine degli incontri (ore 18.30 – prog. 16820), si registra una eloquente conversazione tra Innocenzo MAZZINI ed i fratelli DELLA VALLE, nella quale questi ultimi rivolgono un sentito ringraziamento per l'opera prestata da Mazzini in favore della causa viola, al quale il MAZZINI replica sottolineando che "...l'equipe ha funzionato bene..." e comincia già a gettare le basi per il futuro, proponendo ai due dirigenti un incontro a breve, raccomandandogli "...però prima di ricominciare vediamoci è...", invito al quale DELLA VALLE, cogliendo immediatamente il senso della frase, replica "...come no...come no...con calma perché qui adesso gli errori non si fanno più è...", riferendosi chiaramente all'errore iniziale ovvero quello di essersi posti, lui e il fratello Diego, in antitesi con il gruppo dominante.

Segue una conversazione dai toni autocelebrativi e trionfalistici, in data 31 maggio 2005, alle ore 09.46 – prog. 10925, tra MAZZINI e NASSI, il quale ultimo, a bilancio finale

della stagione, evidenzia come il gruppo toscano si trovi in una posizione di forza mai raggiunta prima d'ora (con ben 4 squadre nella massima serie, il Vice Presidente Federale ed uno dei designatori arbitrali), ricevendo conferma da Mazzini, il quale fa notare come la stessa sia il frutto di un lungo e faticoso impegno profuso dallo stesso. La conversazione prosegue sul tema delle future sorti dei designatori arbitrali ed in particolare del Bergamo, punto sul quale i due concordano nel dire che ora bisogna concentrarsi proprio sul mantenimento di tale posizione di forza dei designatori arbitrali, valutando che ci sono tutte le premesse perché tutto vada per il meglio, dal momento che, a parte l'intenzione del Presidente Federale Carraro, che sarebbe quella di sostituirli con l'arbitro Collina, tutte le altre componenti forti del sistema calcio (con evidenti allusioni ai dirigenti della Juve e del Milan) sono per il mantenimento degli attuali designatori e ad essi si è ora aggiunta la famiglia Della Valle.

Dalla disamina di tali elementi si può intuire, in modo inequivoco, come lo svolgimento della gara tra Lecce e Parma e sicuramente lo stesso risultato della partita in questione sono stati evidentemente condizionati dall'intervento sulla designazione di un arbitro "amico", secondo lo schema evidenziato dall'attività di indagine, che, per quel che concerne anche la partita in esame, si snoda lungo l'asse dirigenti della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci) – Vice Presidente Federale (Mazzini) – designatore arbitrale (Bergamo) e direttore di gara (arbitro De Santis). Il coinvolgimento del direttore di gara e l'effettivo condizionamento, da parte di quest'ultimo, attraverso la propria direzione di gara, dello svolgimento ed anche del risultato della partita tra Lecce e Parma trovano esplicita conferma nella sequenza delle comunicazioni sopra indicate, che precedono e seguono la gara in questione, in alcune delle quali è lo stesso De Santis ad essere protagonista e ad autoelogiarsi per la perfetta riuscita del piano. In tale contesto risulta di particolare rilievo, così come evidenziato dall'Ufficio Indagini, la posizione del calciatore del Parma Vignaroli, il quale, espulso addirittura dopo la conclusione della gara, ha fornito, proprio agli inquirenti dell'Ufficio in questione, elementi di ulteriore conferma sulla posizione di DE SANTIS che, nel corso dell'incontro, ebbe addirittura a dirgli che il Parma non avrebbe vinto la partita.

Anche nel caso di specie, inoltre, si ha prova evidente del coinvolgimento di Luciano MOGGI e della sua adesione alla 'causa' della Fiorentina, a riprova della circostanza, emergente dalla complessiva attività di indagine, che anche il piano di salvataggio della Fiorentina, per potere essere attuato, ha necessitato dell'avallo e dell'appoggio dei principali protagonisti della rete, tra i quali sicuramente i dirigenti della F.C. JUVENTUS s.p.a., Luciano MOGGI e Antonio GIRAUDO.

La condotta tenuta dai soggetti in questione, integra evidentemente il compimento di quegli atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, che l'art. 6, comma 1, del C.G.S., richiede quale elemento costitutivo dell'illecito sportivo.

Tale violazione appare da imputarsi a:

Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Sandro MENCUCCI, Consigliere e amministratore delegato della A.C. FIORENTINA: per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara,

scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva ed a tratti, nella vicenda in esame, protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale, Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame Lecce-Parma, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, un vantaggio alla Fiorentina, consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

Massimo DE SANTIS, arbitro della CAN di serie A e B: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a scongiurare la possibilità di una vittoria del Parma ed a garantire, quindi, un vantaggio alla Fiorentina, consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.);

A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

VII. POSIZIONE DEL MILAN

Dalle indagini è emerso che anche il sig. Leonardo MEANI, tesserato F.I.G.C. nel 2004-05 quale dirigente addetto agli arbitri della soc. MILAN, fosse convinto di favoritismi a vantaggio della JUVENTUS. Egli ha infatti dichiarato il 9 giugno 2006 all'Ufficio Indagini: "Prima della partita di Siena ... mi ero fatto un'idea, anche in virtù di alcune riflessioni fatte telefonicamente con il C. (assistente arbitrale CAN, n.d.s.), sul diverso trattamento tra le due squadre, MILAN e JUVENTUS, che stavano lottando per lo scudetto ed avevo rilevato la singolare circostanza che il rapporto cartellini/falli delle squadre milanesi era pressoché identico nel campionato italiano ed in Champions's League, mentre il confronto con il medesimo rapporto per la JUVENTUS denotava che mentre in campo europeo il rapporto era analogo a quello di MILAN ed INTER, nel campionato italiano il rapporto dimostrava come ai falli corrispondessero molte meno sanzioni disciplinari. In più mi ero reso conto che le designazioni degli assistenti per le partite della JUVENTUS erano inadeguate per il limitato spessore tecnico e caratteriale dei designati e che capitava talvolta che i giocatori diffidati delle squadre che la domenica seguente avrebbero dovuto affrontare la JUVENTUS venivano ammoniti e quindi squalificati".

L'emergenza istruttoria assume un duplice significato.

Da un lato, infatti, rafforza il quadro probatorio a carico della JUVENTUS, tenuto conto delle specifiche cognizioni tecniche del soggetto dichiarante (in effetti, per quanto il MEANI, com'è evidente, sia un acceso sostenitore del MILAN, non va dimenticato che egli è anche un ex arbitro, che oltre 15 anni fa fu assegnato dalla Federazione in qualità di accompagnatore degli arbitri nelle partite internazionali di MILAN ed INTER e dal 2001 ha avuto un rapporto di collaborazione con il MILAN con l'incarico esclusivo di accompagnatore dell'arbitro).

Dall'altro, spiega le ragioni dell'attivarsi del Meani medesimo che, in una distorta logica di riequilibrio ("...adesso la facciamo fino in fondo la guerra eh !..." - v. conversazione prog. 5582 del 18 aprile 2005 con l'assistente Claudio PUGLISI; "Se dobbiamo far la guerra per bene facciamo anche la guerra alla JUVE" -; v. conversazione prog. 5591, sempre con il PUGLISI), essendo riuscito ad ottenere per la partita MILAN-CHIEVO del 20 aprile 2005 la designazione degli assistenti Fabrizio BABINI e PUGLISI, ritenuti più sensibili alle esigenze della società rossonera e da tempo non assegnati a partite del MILAN, dà loro direttive chiaramente tendenti a condizionare l'espletamento delle funzioni nel corso della gara.

Ai fini dell'inquadramento della vicenda va premesso che deve ritenersi dimostrata una pregressa attività del MEANI – peraltro non sempre andata a buon fine (v. partite

Siena-Milan del 17 aprile 2005 e Milan-Parma del 23 aprile 2005, per le quali furono designati due assistenti diversi da quelli richiesti - finalizzata ad incidere sulla scelta degli assistenti di gara.

A tale proposito appare sufficiente richiamare sia le dichiarazioni rese il 5 giugno 2006 all'Ufficio Indagini dal MARTINO, il quale ha, tra l'altro, affermato che le pressioni subite da BERGAMO e PAIRETTO a causa di esiti di partite non gradite alle compagini dirigenziali delle società interessate si trasformavano "in richieste di designazioni ritenute più disponibili" e che tale affermazione ha carattere di "assoluta certezza per quanto riguarda il signor MEANI del MILAN, che chiamava personalmente me sia per lamentarsi che per esplicitare richieste di designazioni di assistenti arbitrali a suo parere più favorevoli", sia le dichiarazioni rese il 20 maggio 2006 alla Procura della Repubblica di Napoli da Rosario COPPOLA: " ...se un assistente avesse voluto arbitrare un incontro del MILAN non si doveva rivolgere ai designatori ma al predetto dirigente milanista e ciò mi consta personalmente, oltre perché era voce comune del gruppo, ma anche in maniera oggettiva, ovvero chi più ne beneficiava era il gruppo di assistenti coetanei allo stesso e quindi suoi ex colleghi..." – v. fg. 76 dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. della Procura della Repubblica di Napoli).

Orbene, nell'ambito di questo lavoro il MEANI alza per così dire i toni a seguito della partita SIENA-MILAN del 15 aprile 2005, persa dalla squadra lombarda per 1 a 2, risultato sul quale incise pesantemente, secondo il MEANI, l'erroneo annullamento di un gol al milanista SHEVCHENKO su segnalazione dell'assistente Duccio BAGLIONI (v. conv. prog. 5420 con l'assistente CONTINI, il quale conviene con la tesi del MEANI e, per di più, evidenzia come, al contrario, la partita JUVENTUS-LECCE, conclusasi con il risultato di 5 a 2 in favore dei bianconeri, si fosse svolta in un clima di eccessivo rispetto nei confronti della squadra piemontese). Ed è ragionevole pensare che lo stato d'animo del MEANI fosse tanto più contrariato proprio perché, come già accennato, gli assistenti designati per l'incontro SIENA-MILAN erano stati diversi da quelli da lui sollecitati.

Il MEANI contatta quindi il MAZZEI, che, tra l'altro, formulava per i designatori le proposte di assegnazione degli assistenti, e in due telefonate in rapida successione (prog. 5425 e 5429) protesta veementemente per il trattamento subito dando incarico all'interlocutore di riferire ai designatori di non sbagliare più niente fino alla fine del campionato perché "GALLIANI. è furibondo" e che è ora di mandare anche al MILAN qualcuno "che fa il lavoro con noi" e all'argomentazione del MAZZEI, secondo cui viene operata una rotazione tra gli assistenti, obietta che l'assistente PUGLISI non viene designato da un anno e mezzo per partite del MILAN e quindi lo richiede espressamente

ed in modo estremamente deciso per il mercoledì successivo (appuntamento, giorno della partita MILAN-CHIEVO), ricevendo alla fine un'esplicita assicurazione in tal senso che trova riscontro nella successiva, effettiva designazione del PUGLISI, unitamente al BABINI (quest'ultimo in sostituzione dell'assistente Silvio GEMIGNANI, originariamente designato).

Ottenuta, quindi, l'assegnazione di due assistenti graditi (si noti che lo stesso BABINI manifesta forti perplessità sulla designazione – v. conversazione prog. 5587), il MEANI li contatta entrambi e si raccomanda loro di avere, durante la gara, lo stesso atteggiamento osservato da alcuni assistenti nelle partite della JUVENTUS, vale a dire alzare o tenere giù la bandierina, nelle situazioni dubbie, in modo da favorire sempre il MILAN (v. conversazioni prog. 5591 e 5656).

Ciò posto in fatto, va rilevato che, per quanto la scelta degli assistenti dell'arbitro e del quarto uomo fosse rimessa alla scelta discrezionale dei designatori e non già al sorteggio, come invece avveniva per gli arbitri (v. C.U. 21/A del 29 luglio 1999), deve ritenersi comunque contraria ai principi di lealtà e correttezza la richiesta di assegnazione di un determinato assistente, tanto più se avanzata all'insaputa dell'altra squadra.

A ciò si aggiunga che il significato ed il tono aggressivo delle parole usate dal MEANI per manifestare al MAZZEI il proprio forte disappunto superarono oggettivamente i limiti della doverosa correttezza nei rapporti riferibili all'attività sportiva e di ciò, del resto, sembra consapevole lo stesso MEANI quando riferisce del proprio intervento al Vice Presidente Vicario e Amministratore delegato del MILAN Adriano GALLIANI ("dio bono altro che parlato ... gli bestemmiavo dietro parolacce di tutti i colori ..." – conv. prog. 5827) oppure quando, comunicando al BABINI l'avvenuta designazione, gli dice "... siccome si sono cagati addosso, allora mandiamogli i suoi amici !..." (conv. prog. 5587).

Sotto questo profilo, dunque, risulta integrata, sia da parte del MEANI che da parte del MAZZEI, la violazione dell'art. 1, co. 1 Codice di Giustizia Sportiva, violazione di cui si ritiene debba essere chiamato a rispondere anche il GALLIANI, avendo egli mostrato di avallare pienamente la condotta del MEANI, allorquando lo chiama per sapere se ha parlato con qualcuno dei due "ex designatori" ed il MEANI gli riferisce contenuti e modalità delle telefonate con il MAZZEI (v. conv. prog. 5927). La soc. MILAN deve essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il MEANI, però, non si è limitato ad ottenere, con modalità contrarie alle regole dell'ordinamento sportivo, la designazione di due assistenti "graditi" ma, come già

evidenziato, è poi intervenuto su di loro con l'inequivoca finalità di condizionarne la prestazione tecnica e, dunque, di alterare lo svolgimento della gara.

In tale ulteriore segmento di condotta va dunque ravvisato un illecito sportivo ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sul punto, è' appena il caso di osservare che la finalità "perequativa" distortamente perseguita dal MEANI nei confronti della JUVENTUS non può in alcun modo rilevare dato che l'interesse tutelato è quello della squadra avversaria nella singola partita (nella fattispecie, il CHIEVO), che ovviamente deve confidare nel regolare e leale svolgimento della competizione e, dunque, nella terzietà di tutti gli ufficiali di gara.

Né può rilevare, per escludere la sussistenza dell'illecito, la circostanza che, in concreto, l'assistente BABINI fece annullare un gol del milanista CRESPO per un fuorigioco definito dubbio dalla stampa sportiva.

A prescindere, infatti, dal rilievo che in altre occasioni di gioco le decisioni del BABINI, nelle situazioni dubbie, potrebbero essere state davvero condizionate, a favore del MILAN o a sfavore del CHIEVO, dalle raccomandazioni precedentemente dategli dal MEANI, è noto che l'illecito sportivo è strutturato come fattispecie di pericolo, tanto che l'effettivo verificarsi dell'alterazione della gara costituisce soltanto un'aggravante (art. 6, comma 6 C.G.S.).

Il diretto contatto con i due assistenti appare però iniziativa esclusiva del MEANI, nell'ambito di rapporti personali che egli teneva con esponenti del mondo arbitrale in ragione delle sue pregresse esperienze come arbitro e, comunque, non risulta che di quella iniziativa il GALLIANI fosse poi stato portato a conoscenza.

D'altra parte, è innegabile che il MEANI, anche di fatto, rivestisse un ruolo marginale nell'organizzazione societaria, come emerge dalla estrema formalità e dall'occasionalità dei rapporti con il Vice Presidente.

Di tale illecito, dunque, la società MILAN deve essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva.

Comunque, a dissipare ogni dubbio, dal foglio di censimento relativo alla stagione calcistica 2004/2005, risulta formalmente che il MEANI fosse un tesserato F.I.G.C., con l'incarico specifico di "Dirigente addetto all'arbitro".

Dagli atti di indagine emerge, inoltre che il BABINI e il PUGLISI sono stati destinatari delle pressioni rivolte nei loro confronti dal MEANI, come dalle telefonate in atti e, dal momento che non emerge la loro adesione alle richieste del dirigente del MILAN, appare evidente che la loro condotta sia in violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 6, comma 7 CGS.

In proposito è il caso di rilevare che la richiesta del MEANI rivolta ai due assistenti integra un atto diretto ad alterare il regolare svolgimento della gara e ne consegue l'obbligo di denuncia.

In particolare per BABINI, va osservato che lo stesso era talmente consapevole che la designazione era stata palesemente pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, che mostrò aperto disappunto riguardo a tale designazione, in particolare per quel che concerne il collega Pugliesi, tanto da arrivare a dire all'interlocutore MEANI che "...bisognerebbe rifiutare quella partita lì".

VIII. PARTITA SAMPDORIA – FIORENTINA DEL 05.02.2005

Dall'esame degli atti acquisiti dall'Ufficio Indagini viene in evidenza la dichiarazione rilasciata dal Segretario della C.A.N., sig. Manfredi MARTINO, il quale ha indicato nella gara in oggetto, arbitrata dal sig. DONDARINI, una partita "combinata" per favorire la Sampdoria, giustificando tale affermazione con la presunta circostanza, riferitagli dal BERGAMO, che il direttore di gara "...era un arbitro legato a Gigi PAIRETTO, legato con il Presidente della Sampdoria, Garrone..." (cfr. deposizione del 26.05.2006 resa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli).

Tali affermazioni non sono, allo stato degli atti, supportate da alcun ulteriore elemento di prova, in quanto in sede di indagine non è emerso alcuno specifico "legame", di natura imprenditoriale, professionale o comunque al di fuori dell'ambito federale, corrente fra il predetto designatore arbitrale ed il Presidente della squadra genovese, né in tal senso possono essere valutate le conversazioni telefoniche intervenute sull'argomento tra il BERGAMO ed altri soggetti appartenenti all'ordinamento federale.

Oltretutto, agli atti non risultano esservi neanche colloqui intercorsi tra il Presidente della Sampdoria, o dirigenti della medesima società, con lo stesso PAIRETTO o con altri esponenti della classe arbitrale.

Per i motivi sopraesposti, allo stato degli atti, si ritiene che non sussistano elementi sufficienti per l'integrazione di ipotesi di rilievo disciplinare relative alla partita Sampdoria – Fiorentina del 05.02.2005

IX. PARTITA UDINESE - MILAN DEL 29.05.2005

Dall'esame delle vicende che hanno interessato la posizione della Società MILAN, già affrontate nella specifica sezione del presente deferimento, sono emerse due conversazioni telefoniche intercorse fra il dirigente del MILAN sig. MEANI ed il Team Manager dell'UDINESE sig. TOFFOLINI nell'immediatezza della partita Udinese – Milan

del 29.05.2005, ultima giornata di campionato, che la compagine friulana affrontava con la necessità di conservare il quarto posto in classifica valevole per la qualificazione ai preliminari della Champions' League.

Allo stato degli atti sembra evidente che il semplice contenuto delle sopracitate conversazioni non può integrare gli estremi di alcuna infrazione disciplinare, essendo il tenore delle stesse caratterizzato da palese approssimatività (non è plausibile, ad esempio, quando il TOFFOLINI dice "è già tutto a posto, vi do un altro giocatore, dai..." che il Team Manager di una società possa autonomamente garantire la cessione di un calciatore della propria società di appartenenza – cfr. prog. 10906 del 28.05.2005).

Per i motivi sopraesposti, allo stato degli atti, si ritiene che non sussistano elementi sufficienti per l'integrazione di ipotesi di rilievo disciplinare relative alla partita Udinese – Milan del 29.05.2005

X. COMPETENZA

Quanto alla individuazione dell'Organo disciplinare competente a valutare le condotte integranti illecito sportivo, poste in essere dai soggetti sopra indicati e facenti parte del sistema preso in esame, occorre preliminarmente osservare come, tra gli stessi, figurino soggetti che rivestono, evidentemente, la qualifica di Dirigenti Federali (art. 10 dello Statuto Federale), altri che rivestono la qualifica di Dirigenti di società (art. 21 dello Statuto Federale) ed altri ancora che, in virtù della loro qualifica e funzione, designatori arbitrali, direttori di gara ed assistenti, sono da ritenere ricompresi nella categoria dei Dirigenti Federali (o quanto meno assimilati agli stessi).

Orbene, per quanto concerne la figura dei Dirigenti Federali, appare univoca la dicitura dell'art. 26 comma 1 ultima parte del C.G.S., laddove stabilisce che la Commissione di Appello Federale "giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali", competenza che appare potersi estendere, per le ragioni di assimilazione sopra indicate, ai designatori arbitrali ed alle stesse componenti dell'attività arbitrale (direttori di gara e collaboratori). (CFR in proposito, per tutte, decisione CAF a carico di P, su CU n. 51\C del 20\6\05)

La individuazione della C.A.F. quale organo disciplinare competente a giudicare, già in prima istanza, le infrazioni disciplinari – e nel caso di specie gli illeciti sportivi - posti in essere da soggetti che rivestono la qualifica di Dirigenti Federali, comporta, in virtù della vis attrattiva disciplinata dall'art. 37, comma 1° del C.G.S., che, di fronte a più soggetti "incolpati", per alcuni dei quali la competenza a valutarne e giudicarne le relative posizioni è della CAF quale organo di prima istanza, anche gli altri soggetti sottoposti al medesimo

procedimento disciplinare, vedranno, conseguentemente, devoluta la loro posizione alla C.A.F., quale organo di primo grado.

Il riferimento letterale, rivolto dalla norma in questione, alla mera pluralità di soggetti incolpati, comporta che tale vis attrattiva opera a prescindere dalla sussistenza di profili di connessione oggettiva in ordine ai fatti e alle condotte per i quali si procede. Cionondimeno, nella vicenda in esame, le condotte e posizioni riconducibili ai singoli soggetti deferiti, sono da ritenersi evidentemente connesse tra loro, perché principalmente realizzati in concorso tra gli stessi e perché, comunque, evidentemente avvinti da un nesso teleologico.

Tutto quanto sopra premesso,

Visti gli artt. 28, comma 4, lett. b), CGS, 29 e 31 Statuto Federale, 26, 28, comma 7, e 37, comma 1, CGS

deferisce

alla Commissione d'Appello Federale i Signori e le Società:

- 1) Luciano MOGGI, all'epoca dei fatti tesserato JUVENTUS F.C. SPA con la qualifica di Amministratore e Direttore Generale
- 2) Antonio GIRAUDO, all'epoca dei fatti tesserato JUVENTUS F.C. S.p.A. con la qualifica di Amministratore Delegato, nonché Consigliere F.I.G.C.
- 3) La società JUVENTUS Football Club S.p.A.
- 4) Adriano Galliani, all'epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A.C. MILAN S.p.A., nonché Presidente della Lega Nazionale Professionisti;
- 5) Leonardo MEANI, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.C. MILAN S.p.A., quale Dirigente Addetto Arbitro;
- 6) La società A.C. MILAN S.p.A. ,
- 7) Andrea DELLA VALLE, all'epoca dei fatti tesserato per la A.C.F. FIORENTINA SPA, quale Vice Presidente fino al 18.12.2004 e Presidente dal 18.12.2004;
- 8) Diego DELLA VALLE, all'epoca dei fatti Presidente Onorario nonché socio di riferimento della A.C.F. FIORENTINA SPA;
- 9) Sandro MENCUCCI, all'epoca dei fatti tesserato per la ACF FIORENTINA SPA, quale Consigliere fino al 18.12.2004 e Amministratore Delegato dal 18.12.2004;
- 10) La società A.C.F. FIORENTINA S.P.A.

- 11) Claudio LOTITO, all'epoca dei fatti tesserato S.S.LAZIO S.p.A., quale Presidente del Consiglio di Gestione, nonché Consigliere della Lega Nazionale Professionisti;
- 12) La società S.S. LAZIO S.p.A.
- 13) Cosimo Maria FERRI, all'epoca dei fatti Dirigente Federale, in qualità di Componente della Commissione Vertenze Economiche;
- 14) Franco CARRARO, all'epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.;
- 15) Innocenzo MAZZINI, all'epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.;
- 16) Tullio LANESE, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di Presidente dell'A.I.A.;
- 17) Paolo BERGAMO, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B;
- 18) Pierluigi PAIRETTO, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B;
- 19) Gennaro MAZZEI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro benemerito e Vice Commissario CAN;
- 20) Pietro INGARGIOLA, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di osservatore CAN A e B
- 21) Paolo BERTINI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro effettivo
- 22) Massimo DE SANTIS, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN
- 23) Paolo DONDARINI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN
- 24) Fabrizio BABINI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro benemerito
- 25) Domenico MESSINA, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN A
- 26) Gianluca PAPARESTA, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro effettivo CAN
- 27) Gianluca ROCCHI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN
- 28) Pasquale RODOMONTI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro effettivo CAN

29)Paolo TAGLIAVENTO, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN A e B

30)Claudio PUGLISI, all'epoca dei fatti tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro benemerito

PER RISPONDERE:

**INCOLPAZIONI RELATIVE ALLE CONDOTTE ESAMINATE NELLE SEZIONI
CONCERNENTI LA POSIZIONE DELLA SOCIETA' JUVENTUS**

1. Luciano MOGGI, Antonio GIRAUDO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO, Pierluigi PAIRETTO, Tullio LANESE e Massimo DE SANTIS per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per aver posto in essere, nelle rispettive qualità ricoperte all'epoca dei fatti, le condotte come descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l'altro, nell'aver intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio in classifica in favore della società JUVENTUS, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione arbitrale. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere e per l'effettivo conseguimento del vantaggio in classifica;

2. La società JUVENTUS per responsabilità diretta e presunta ai sensi degli art. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS per quanto ascritto nel capo che precede ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la predetta società. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere e per l'effettivo conseguimento del vantaggio in classifica;

3. MOGGI e GIRAUDO per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, CGS per avere tenuto, al termine della gara REGGINA JUVENTUS del 6\11\04, la condotta descritta nella parte motiva al punto nei confronti della tema arbitrale;

4. la società JUVENTUS per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede;

5. PAPARESTA e INGARGIOLA per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, CGS per avere omesso la segnalazione della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da MOGGI e GIRAUDO, come descritto nella parte motiva;

6. LANESE per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, CGS per avere avallato e consigliato il suddetto comportamento omissivo posto in essere da INGARGIOLA come descritto nella parte motiva;

7. MOGGI per la violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5\12\2004 e Bologna-Juventus del 12\12\2004 come descritto nella parte motiva; e dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13\2\2005 per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva relativa a tale ultima gara. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere.

8. il sig. Paolo BERGAMO, per violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, CGS, per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13\2\2005, come descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta;

9. il sig. Massimo DE SANTIS, per violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, CGS, per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12\12\2004, attraverso il ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-Bologna del 5\12\2004, come descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta;

10. la JUVENTUS F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la predetta società. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 CGS, per la pluralità di condotte poste in essere.

INCOLPAZIONI RELATIVE ALLE CONDOTTE ESAMINATE NELLA SEZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DELLA SOCIETÀ LAZIO

GARA LAZIO BRESCIA

11. Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il Presidente della F.I.G.C. Franco CARRARO affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo BERGAMO e sull'arbitro designato per la gara tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e,

comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla LAZIO e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

12. Franco CARRARO, nella qualità di Presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo BERGAMO affinché questi a sua volta intervenisse nei confronti dell'arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla LAZIO e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

13. Paolo BERGAMO, nella qualità di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull'arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite di una direzione di gara da parte del direttore di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

14. Innocenzo MAZZINI, nella qualità di Vice Presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara LAZIO – BRESCIA del 2/2/05, in violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

15. S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.

GARA CHIEVO VERONA LAZIO

16. Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo MAZZINI affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo BERGAMO e Pier Luigi PAIRETTO tendenti ad ottenere un vantaggio per la

S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla LAZIO e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

17. Innocenzo MAZZINI, all'epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Gianluca ROCCHI, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara CHIEVO VERONA – LAZIO del 20/2/05, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

18. S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse;

19. Cosimo Maria FERRI, all'epoca dei fatti componente delle Commissione Vertenze Economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara CHIEVO VERONA – LAZIO del 20/2/05, in violazione dell'art.6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

GARA LAZIO PARMA

20. Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo MAZZINI affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo BERGAMO e Pier Luigi PAIRETTO tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla LAZIO e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

21. Innocenzo MAZZINI, all'epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Domenico MESSINA, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara LAZIO – PARMA del 27/2/05, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

22. S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.

GARA BOLOGNA LAZIO

23. Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo MAZZINI affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo BERGAMO e Pier Luigi PAIRETTO tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. LAZIO s.p.a. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla LAZIO e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

24. Innocenzo MAZZINI, all'epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Paolo TAGLIAVENTO, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara BOLOGNA – LAZIO del 17.4.2005, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

25. S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.

AGGRAVANTI

26. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, CGS, a carico del LOTITO, BERGAMO, PAIRETTO e MAZZINI per la pluralità di condotte poste in essere.

**INCOLPAZIONI RELATIVE ALLE CONDOTTE ESAMINATE NELLA SEZIONE
CONCERNENTE LA POSIZIONE DELLA SOCIETA' FIORENTINA**

GARA LAZIO FIORENTINA

27. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., per avere rivolto una proposta al Presidente della S.S. LAZIO s.p.a. Claudio LOTITO, avente ad oggetto una ipotesi di combine, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina ed in particolare a raggiungere un accordo su un risultato di parità tra le due squadre (art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.), come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

28. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, comma 4, del C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della società in questione, sopra descritta;

29. Claudio LOTITO, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO s.p.a., per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di tesserato, di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta di combine ricevuta personalmente dallo stesso ad opera del Presidente della A.C.F. FIORENTINA s.p.a, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1° dell'art. 6 C.G.S. (art. 6, ultimo comma, C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

30. S.S. LAZIO s.p.a., a titolo di responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della società in questione, sopra descritta.

31. Cosimo Maria FERRI, componente della Commissione Vertenze Economiche in seno alla F.I.G.C., per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta di combine rivolta dal Presidente della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. Diego Della Valle al Presidente della S.S. LAZIO s.p.a. Claudio Lotito, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22.05.2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1° dell'art. 6 C.G.S. e della quale egli risulta dagli atti avere avuto notizia certa in virtù dei particolari rapporti di conoscenza con

il Presidente Lotto (art. 6, ultimo comma, C.G.S.) , come descritto nella parte motivata relativa alla gara in oggetto;

32. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.; per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motivata relativa alla gara in oggetto;

33. Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motivata relativa alla gara in oggetto;

34. Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motivata relativa alla gara in oggetto;

35. Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla

alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

36. Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

37. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2 commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

GARA BOLOGNA - FIORENTINA

38. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.; per avere, in prima persona o tramite il fratello Andrea Della Valle o il consigliere delegato Sandro Mencucci, avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e/o con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

39. Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il Vice Presidente della F.I.G.C.

Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

40. Sandro MENCUCCHI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

41. Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e protagonista, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

42. Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale, Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

43. Paolo BERTINI, arbitro della CAN di serie A e B,: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

44. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

GARA CHIEVO - FIORENTINA

45. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo - ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi - tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.), come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

46. Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.);

47. Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C.

Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

48. Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e nel caso di specie, a tratti, protagonista assoluto, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

49. Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale, Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

50. Paolo DONDARINI, arbitro della CAN di serie A e B,: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, nello specifico, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

51. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai

dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

GARA FIORENTINA - ATALANTA

52. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.,: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

53. Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

54. Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

55. Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

56. Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

57. Pasquale RODOMONTI, arbitro della CAN di serie A e B,: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

58. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

GARA LECCE PARMA.

59. Diego DELLA VALLE, Presidente onorario della A.C.F. FIORENTINA s.p.a.: per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del fratello Andrea Della

Valle o del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

60. Andrea DELLA VALLE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. : per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.), , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

61. Sandro MENCUCCI, Consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. FIORENTINA, : per avere avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo ed esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

62. Innocenzo MAZZINI, Vice Presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva ed a tratti, nella vicenda in esame, protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i Dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a. ed il

designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

63. Paolo BERGAMO, Commissario della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. FIORENTINA s.p.a., anche per il tramite del Vice Presidente Federale, Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. FIORENTINA s.p.a., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame Lecce-Parma, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, un vantaggio, in virtù della classifica avulsa, alla Fiorentina consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

64. Massimo DE SANTIS, arbitro della CAN di serie A e B,: per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a scongiurare la possibilità di una vittoria del Parma ed a garantire, quindi, un vantaggio, in virtù della classifica avulsa, alla Fiorentina, consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S.) , come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto;

65. A.C.F. FIORENTINA s.p.a., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati.

AGGRAVANTI

66. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, CGS, a carico di DIEGO DELLA VALLE, ANDREA DELLA VALLE, MENCUCCI, BERGAMO, PAIRETTO e MAZZINI per la pluralità di condotte poste in essere.

INCOLPAZIONI RELATIVE ALLE CONDOTTE ESAMINATE NELLA SEZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DELLA SOCIETA' MILAN

67. il sig. Leonardo MEANI, il sig. Gennaro MAZZEI ed il sig. Adriano GALLIANI per: violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S., perché, il primo, nella qualità, rivestita all'epoca del fatto, di Dirigente addetto all'arbitro per la società A.C. MILAN, nell'ambito di una protratta attività tendente ad ottenere l'assegnazione di determinati assistenti per le partite del MILAN, il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza una dall'altra, protestava veementemente con il sig. Gennaro MAZZEI, Vice Commissario CAN addetto alla preparazione degli assistenti dell'arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del MILAN fino ad arrivare ad ottenere l'assicurazione che per la successiva partita del MILAN (MILAN-CHIEVO del 20 aprile 2005) sarebbe stato designato l'assistente Claudio PUGLISI, come in effetti avvenne; il secondo, perché, nella sua qualità Vice Commissario della CAN, in accoglimento delle proteste avanzate dal Meani, aderiva alla richiesta dello stesso finalizzata ad ottenere la designazione di assistenti dell'arbitro particolarmente vicini e bendisposti verso la società calcistica A.C. MILAN; il GALLIANI, infine, perché nella sua qualità di Vice Presidente ed Amministratore Delegato della soc. MILAN, ragguagliato dal MEANI circa la sopradescritta iniziativa, l'approvava; condotte tutte descritte nella parte motiva relativa all'episodio in oggetto;

67. la soc. MILAN per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., per i fatti di cui al capo che precede;

68. il sig. Leonardo MEANI per violazione dell'art. 6, comma 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva perché, tra il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti PUGLISI e BABINI per la partita MILAN-CHIEVO del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del MILAN, come descritto nella parte motiva relativa all'episodio in oggetto;

69. la soc. A.C. MILAN, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 2 commi 3 e 4 C.G.S., per la condotta ascritta al suo tesserato al capo di cui sopra;

70. Fabrizio BABINI e Claudio PUGLISI per violazione dell'art. 6 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, perché avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera

dello stesso MEANI, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita MILAN-CHIEVO del 20 aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Claudio PUGLISI, era stata palesemente pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, a fronte della richiesta ulteriore di questi di favorire la società MILAN, omettevano di prestare osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della condotta posta in essere dal MEANI, come descritto nella parte motiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e la trasmissione del fascicolo originale alla Commissione Di Appello Federale.

Agli interessati comunica che, il Presidente della Commissione Di Appello Federale, innanzi indicata, provvederà a far notificare l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio nei modi, forme e termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva e di cui al Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 giugno 2006.

Il presente deferimento è stato curato dal Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi, con l'ausilio dei Vice Procuratori Dott. Gianluigi Bracciale, Avv. Alberto Fumagalli e Avv. Alfredo Mensitieri, e dei Sostituti Procuratori Avv. Alessandro Avagliano, Dott. Luigi Flamini, Prof. Avv. Giorgio Lener, Avv. Andrea Magnanelli, Avv. Salvatore Sciacchitano e Dott. Gioacchino Tornatore.

Roma, 22 giugno 2006

IL PROCURATORE FEDERALE

